



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

Decreto di istituzione del Gruppo operativo per l'autovalutazione del rischio di frode

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, il quale prevede che: *“Nell'ambito della crisi COVID-19, è necessario rafforzare il quadro vigente in materia di sostegno agli Stati membri fornendo a questi ultimi un sostegno finanziario diretto tramite uno strumento innovativo. È a tal fine opportuno istituire un dispositivo per la ripresa e la resilienza («dispositivo») per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l'attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri”* (considerando 8), e secondo il quale (art. 22, par. 1): *“nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio”*;

VISTO l'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che all'art. 2 modifica la denominazione del Ministero dello sviluppo economico in “Ministero delle imprese e del *Made in Italy*”, di seguito ‘Ministero’ o *MIMIT*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare l'art. 6, che individua quale Servizio centrale per il PNRR un ufficio centrale di livello dirigenziale generale presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché l'art. 7, comma 8, il quale prevede che: *“Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, (...) le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'Intesa con la Guardia di Finanza (...)”*;

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;



Funded by the
European Union
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021, concernente l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO l'art. 1, comma 1043, del decreto-legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), il quale prevede che: *“Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico” denominato “ReGiS”;*

VISTO il *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”* (di seguito *“PNRR”*), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021, che norma l'attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;*

VISTA la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 della Ragioneria Generale dello Stato *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;*

VISTA la circolare n. 9 del 10 febbraio 2022 della Ragioneria Generale dello Stato *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;*

VISTA la circolare n. 30 dell'11 agosto 2022 della Ragioneria Generale dello Stato, recante *“Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”*, con allegate *“Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”;*

VISTA la Determina n. 56 del 9 marzo 2022 del Ragioniere Generale dello Stato, che ha istituito presso il Servizio Centrale per il PNRR il *“Tavolo di coordinamento per il monitoraggio e la valutazione del PNRR”;*



VISTA la Determina n. 57 del 9 marzo 2022 del Ragioniere Generale dello Stato, che ha istituito la “Rete dei Referenti Antifrode”, organismo *a latere* del “Tavolo di coordinamento per la Rendicontazione e il Controllo del PNRR”, istituito mediante la medesima determina;

VISTO il Protocollo d’Intesa siglato in data 17 dicembre 2021 fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza, *“stipulato in attuazione del quadro normativo vigente e delle competenze istituzionali di ciascuna Parte al fine di migliorare l’efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari dell’Unione europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, connessi alle misure di sostegno e finanziamento del PNRR, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e della duplicazione dei finanziamenti, ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241”* (art. 1, comma 1), e secondo cui: *“Per il perseguimento delle finalità oggetto del presente protocollo d’intesa, nell’ambito della Rete dei referenti antifrode del PNRR, istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale per il PNRR, è promosso il confronto volto a: a) individuare i settori maggiormente esposti a profili di rischio, sulla base degli elementi di anomalia più di frequente rilevati nel corso delle funzioni di monitoraggio e controllo proprie delle competenti strutture e/o delle attività investigative svolte dalla Guardia di Finanza; b) concordare modalità di attuazione del dispositivo antifrode e delle attività di controllo che prevedano, tenendo conto delle risorse disponibili, la possibilità di programmare, per il Corpo, interventi da svolgere su base georeferenziata, anche in forma coordinata con le attività di controllo della Ragioneria Generale dello Stato e/o delle Amministrazioni centrali”*;

VISTA l’adesione al summenzionato Protocollo d’Intesa, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (*ex* Ministero dello Sviluppo Economico), avvenuta in data 10 maggio 2022 *ex* artt. 2 e 3 della Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 57 del 9 marzo 2022 e art. 7 del Protocollo d’Intesa del 17 dicembre 2021, con la quale il Dirigente dell’Ufficio di Rendicontazione e Controllo dell’Unità di Missione PNRR viene incaricato di *“a) partecipare ai lavori della “Rete dei referenti antifrode del PNRR”, istituita con Determina del RGS n. 57 del 9/3/2022; b) mettere a disposizione del Servizio Centrale per il PNRR e del Nucleo Speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza tutte le informazioni in possesso relative ai soggetti attuatori, realizzatori/esecutori degli interventi di competenza finanziati dal Piano; c) segnalare al Servizio centrale per il PNRR e al Nucleo Speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza informazioni e notizie circostanziate ritenute rilevanti per la prevenzione/repressione di irregolarità, frodi ed abusi di natura economico-finanziaria di cui sia venuta a conoscenza nella fase attuativa degli interventi PNRR di competenza; d) assicurare la propria collaborazione al Servizio centrale per il PNRR e alla Guardia di Finanza al fine di garantire il corretto svolgimento di tutte le attività ricomprese all’interno della strategia antifrode del Piano, nei termini di cui agli artt. 3, 4 e 6 del Protocollo d’intesa in argomento”*;

VISTO l’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell’assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;

VISTA la nota EGESIF 14-0021-00 del 16 giugno 2014 della Commissione Europea, recante “Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate - Orientamenti destinati a Stati membri e autorità responsabili dei programmi”, per quanto concerne i Fondi strutturali e di investimento europei;



VISTA la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis”, la quale all’articolo 29 “Potenziamento delle misure di contrasto delle frodi in danno dei bilanci dell’Unione europea, dello Stato e degli enti territoriali”, innovando ed estendendo la portata della normativa preesistente, ha previsto, al comma 1-bis dell’articolo 25 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, che il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie *“svolge altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, analisi, ispezioni e controlli sull’impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell’Unione europea avvalendosi dei poteri e delle facoltà previste dal medesimo comma 1, capoverso, lettera a)”*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, c.d. “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, avente ad oggetto “Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;

VISTO il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021 n. 149, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico” (GU Serie Generale n. 260 del 30 ottobre 2021);

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2021, recante istituzione e organizzazione dell’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del Piano di ripresa e resilienza (“Unità di missione”) ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2021 al n. 1096;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la riforma dell’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e quelli Integrativi relativi al personale comparto Ministeri e il recente CCNL comparto “Funzioni centrali”;

VISTO il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, nonché il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la disposizione organizzativa dell’allora Direttore ad interim dell’Unità di Missione del Ministero dello Sviluppo Economico dott.ssa Barbara Luisi del 4 maggio 2022, di assegnazione agli uffici delle risorse umane in servizio presso la predetta Unità;

VISTA la disposizione organizzativa dell’allora Direttore generale dell’Unità di Missione del Ministero dello Sviluppo Economico dott. Simone Vellucci, del 31 agosto 2022, di conferma dell’assegnazione agli uffici delle risorse umane in servizio;

VISTA la disposizione organizzativa dell’allora Direttore generale dell’Unità di Missione del Ministero dello Sviluppo Economico dott. Simone Vellucci del 28 ottobre 2022 di assegnazione di tre ulteriori risorse umane all’Unità di missione;

VISTA la disposizione organizzativa dell’allora Direttore generale dell’Unità di Missione del Ministero dello Sviluppo Economico dott. Simone Vellucci del 10 novembre 2022, di conferma dell’assegnazione delle risorse umane in servizio presso l’Unità di Missione, così come definita dalle precedenti disposizioni organizzative, secondo la quale – in particolare – *“Il dirigente dell’Ufficio di rendicontazione e controllo è designato quale referente per il “Tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il controllo del PNRR”, per la “Rete dei referenti antifrode del PNRR”, nonché per le indagini della Corte dei Conti sui singoli progetti e/o sulle attività del PNRR del Ministero”*;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 del *MIMIT* adottato con Decreto Ministeriale del 28 giugno 2022;

VISTA la legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. Legge Anticorruzione);

VISTA la “Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (versione di ottobre 2022), la quale *“attraverso l’azione della Rete dei Referenti Antifrode del PNRR, consente di organizzare in maniera uniforme la lotta alle frodi lesive del bilancio dell’UE e del bilancio*



nazionale assicurando un'armonizzazione della risposta ai rischi di frode da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte - ai vari livelli - nella gestione e attuazione del PNRR. La strategia contribuisce a: valutare i principali rischi di frode nel PNRR; identificare le vulnerabilità dei sistemi di controllo esistenti; garantire il coinvolgimento di tutte le parti interessate (Amministrazioni titolari di misure PNRR, Organismi di controllo esterni, stakeholders istituzionali, ecc.), rafforzando in particolare le azioni collaborative e coordinate”, e secondo la quale “si ritiene necessaria la costituzione di appositi Gruppi di Lavoro (GdL), denominati “Gruppi operativi per l'autovalutazione del rischio frode” all'interno delle Amministrazioni centrali titolari di Misure”;

CONSIDERATO che, in base alla suddetta Strategia generale antifrode, “*alle Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR è demandata la responsabilità della gestione ordinaria dei rischi di frode e degli specifici Piani di azione [...] come rilevati nella autovalutazione dei rischi di frode e, in particolare, di: garantire la dovuta diligenza nella gestione delle risorse finanziarie PNRR; garantire che sia in atto un adeguato sistema di controllo interno; adottare ed attuare idonee misure per prevenire e individuare le frodi in linea con la politica antifrode e le indicazioni fornite dal Servizio Centrale attraverso la “Rete dei referenti antifrode del PNRR”; garantire che i principi generali e le misure antifrode definite dal MEF [...] vengano correttamente accolti nei propri sistemi interni di gestione e controllo e opportunamente adeguati in considerazione della natura degli investimenti di propria responsabilità, nonché sulla base della natura giuridica dei propri soggetti attuatori (siano essi soggetti pubblici o soggetti privati)”;*

CONSIDERATO l'obbligo di definire e attuare - nell'ambito della strategia antifrode del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - l'analisi e la valutazione dei rischi di frode relativamente alle Misure PNRR di competenza del Ministero stesso;

RITENUTA opportuna, a tali fini, la costituzione di un *Gruppo operativo per l'autovalutazione del Rischio Frode*, nella composizione iniziale di seguito riportata, prevedendo sin d'ora la possibilità di estendere l'invito alla partecipazione alle attività del Gruppo ad altri soggetti pubblici e/o esperti in possesso di specifiche competenze in materia, in relazione ai temi da trattare e quando tale presenza possa arricchire il confronto sul piano tecnico e metodologico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di conferimento al dott. Paolo Casalino dell'incarico dirigenziale di livello generale di Responsabile, nell'ambito del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, dell'Unità di missione per l'attuazione del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con decorrenza dal 18 gennaio 2023, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti;

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione e definizione dei compiti del Gruppo operativo per l'autovalutazione del rischio di frode)

1. È istituito il *Gruppo operativo per l'autovalutazione del rischio di frode* (di seguito “*Gruppo operativo*”) delle misure del *PNRR* di cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito “*MIMIT*”) è titolare.



2. Il *Gruppo operativo* partecipa alle attività della “*Rete dei referenti antifrode*”, coordinata dal Servizio centrale per il PNRR presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3. Al *Gruppo operativo* sono in particolare attribuiti i seguenti compiti:
 - a) sviluppare ed applicare le metodologie e gli strumenti operativi per le valutazioni del profilo di rischio di frode e le correlate misure di contrasto, nonché favorire la diffusione dei risultati e il loro utilizzo nei processi decisionali;
 - b) operare un’autovalutazione del profilo di rischio di frode e delle correlate misure di contrasto con cadenza almeno annuale o in relazione al verificarsi di eventi o al riscontro di informazioni che possono incidere sull’autovalutazione ovvero richiedere un aggiornamento della stessa;
 - c) elaborare le proposte metodologiche ed operative al fine di attuare un’efficace politica antifrode, esplicitando, tra l’altro, le misure di rilevamento dei punti critici e indicatori specifici (c.d. “*red flag*”) in grado di identificare potenziali situazioni di frode ed il processo di *follow up* delle segnalazioni di presunte frodi;
 - d) raccogliere e conservare la documentazione e le fonti di informazioni necessarie per procedere alla valutazione dei rischi di frode (interne ed esterne al PNRR, di interesse generale o specifico del Piano);
 - e) monitorare il sistema antifrode PNRR posto in essere e, in particolare, lo stato di avanzamento, i progressi realizzati e le attività previste nell’eventuale Piano di azione.
 - f) revisionare, in presenza di mutamenti significativi, l’analisi dei rischi e delle conseguenti misure antifrode.

Articolo 2 **(Composizione del Gruppo operativo)**

1. Il *Gruppo operativo* è composto da:
 - il referente dell’Unità di missione PNRR del *MIMIT* designato a partecipare alla Rete dei referenti antifrode, individuato nella persona del dirigente dell’Ufficio di Rendicontazione e Controllo presso dell’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR del *MIMIT*, con funzioni di coordinatore del *Gruppo operativo*. In caso di *vacatio* della carica di dirigente dell’Ufficio di Rendicontazione e Controllo, il referente è individuato nella persona del Responsabile dell’Unità di missione;
 - il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del *MIMIT* o, in caso di impedimento, suo delegato;
 - due funzionari dell’Ufficio di Coordinamento della Gestione dell’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR del *MIMIT*, designati dal dirigente dell’Ufficio entro la data di insediamento del Gruppo operativo;



- due funzionari dell'Ufficio di Monitoraggio dell'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR del *MIMIT*, designati dal dirigente dell'Ufficio entro la data di insediamento del Gruppo operativo;
 - quattro funzionari dell'Ufficio di Rendicontazione e Controllo dell'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR del *MIMIT*, designati dal dirigente dell'Ufficio entro la data di insediamento del Gruppo operativo.
2. In relazione a specifiche esigenze ed alla tipologia degli elementi di rischio eventualmente rilevati, ai lavori del *Gruppo operativo* potranno essere invitati a partecipare rappresentanti delle Direzioni generali del Ministero e altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure PNRR del *MIMIT* e, ancora, altre amministrazioni, organi ed enti in possesso di qualificate competenze in materia di contrasto alle frodi.

Articolo 3 ***(Funzionamento del Gruppo operativo)***

1. I componenti del *Gruppo operativo* operano secondo principi di autonomia, indipendenza e terzietà nello svolgimento dei compiti affidati.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti il *Gruppo operativo*, una volta costituito, dovrà provvedere nella prima riunione ad adottare il proprio Regolamento di funzionamento interno, nel quale verranno definite, in particolare:
 - a. modalità e tempistiche di individuazione ed eventuale procedura di sostituzione dei componenti (effettivi e supplenti) del Gruppo;
 - b. modalità e tempistiche di convocazione delle riunioni e trasmissione della documentazione oggetto di discussione (ordine del giorno e/o altra documentazione da sottoporre ad approvazione);
 - c. frequenza delle riunioni e dell'autovalutazione.
3. Salvo diverse e specifiche disposizioni riportate nel regolamento interno, il *Gruppo operativo* si riunisce con cadenza perlomeno annuale, in modo da garantire un monitoraggio costante del sistema antifrode, nonché l'aggiornamento dell'autovalutazione; si riunisce ogni due anni nei casi in cui il livello dei rischi individuati risulti molto basso.
4. Il *Gruppo operativo* si dota di una strumentazione operativa in linea con quanto previsto dalla "*Strategia generale antifrode per l'attuazione del PNRR*" e dalle *Linee Guida EGESIF 14-0021-00 del 16.06.2014*, al fine di procedere alla valutazione dei rischi di frode, avvalendosi di idonee banche dati come ARACHNE e PIAF, in base alla relativa disponibilità.
5. In ragione delle specifiche attività di valutazione del rischio affidate ovvero di esigenze informative e approfondimenti conoscitivi legati all'avanzamento degli investimenti e/o a determinate fasi e attività del PNRR, il *Gruppo operativo* promuove e assicura la stretta interazione con i dirigenti



dell'Unità di Missione del *MIMIT* e, ove del caso, il confronto con i Soggetti Attuatori delle misure del PNRR che risultino rilevanti ai fini della qualità delle valutazioni.

6. Il *Gruppo operativo* opera d'intesa con la Rete dei referenti antifrode delle Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR istituita presso il Servizio centrale per il PNRR – Ragioneria Generale dello Stato, recependo eventuali indirizzi che saranno all'uopo impartiti in materia.
7. Nessun compenso e/o rimborso è dovuto ai componenti del *Gruppo operativo* per la partecipazione ai lavori, la quale sarà assicurata senza alcun aggravio economico per la contabilità pubblica.

Articolo 4

(Efficacia temporale)

1. Il *Gruppo* opera fino alla completa realizzazione di tutte le attività previste dal PNRR e comunque sino a quando si ravvisi la necessità di assicurare le competenze di cui all'articolo 1.

Il presente decreto è pubblicato sul sito ufficiale del *MIMIT* – sezione Attuazione misure PNRR e trasmesso al Servizio Centrale per il PNRR istituito presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Ufficio di Rendicontazione e Controllo dell'Unità di Missione PNRR del *MIMIT* ha cura, inoltre, di informare dell'avvenuta adozione del presente decreto gli uffici del Ministero competenti per l'attuazione delle misure del Piano e di notificarne il contenuto agli Uffici dell'Unità di Missione e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE

(Paolo Casalino)